

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO



Prov. di CHIETI



Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ufficio Polizia Municipale – Commercio - Tributi

Prot. 2215

Addì 15 giugno 2009

DISPOSIZIONE

Oggetto: Determinazioni urgenti in merito al rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge regionale 11/2008: conferma della programmazione e dei parametri numerici di cui alla nota della Commissione Provinciale n. 5343 del 17 aprile 2004.

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota della Commissione Provinciale n. 5343 del 17 aprile 2004 con la quale si provvedeva, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo della Legge 25 agosto 1991 n. 287 e in ossequio al regime transitorio autorizzato dall'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996 n. 25, alla riprogrammazione della rete distributiva cittadina con la rideterminazione dei parametri numerici e delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come proposto da questo Comune con nota n. 735 del 10 marzo 2004 e nota n. 1063 del 13 aprile 2004;

DATO ATTO:

- che gli atti surrichiamati facevano seguito a una serie di atti assunti nel corso dell'ultimo quindicennio dall'Amministrazione comunale per garantire, in assenza di un quadro normativo compiuto e di una programmazione articolata su più livelli, la libertà d'iniziativa e la differenziazione dell'offerta nei settori della ristorazione e della somministrazione di bevande, nell'interesse dei consumatori e degli operatori economici e in concordanza con i principi di libertà sanciti dall'articolo 41 della Costituzione e con la necessità di adeguare la rete distributiva alle esigenze della cittadinanza;
- che con l'emanazione della Legge Regionale 16 luglio 2008 n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" la Regione Abruzzo si è dotata di una propria disciplina di settore nelle materie del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del riparto di competenze di cui all'articolo 117 c. 4 della Costituzione e delle deleghe già in essere per effetto dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
- che detta Legge Regionale 11/2008 all'art. 1 commi da 95 a 97 individua infatti gli obiettivi, le finalità e i criteri a cui i comuni debbono attenersi nell'ambito delle attività di propria competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO:

- che le note comunali di cui in premessa avevano le finalità di programmazione e di stimolazione dell'adeguamento quantitativo e qualitativo dell'offerta al contesto socioeconomico cittadino;
- che in conseguenza di detti atti e relativamente agli intendimenti programmati ivi espressi ai fini del potenziamento e miglioramento della rete distributiva cittadina dei pubblici esercizi, si sono innestate le legittime aspettative degli operatori;

RILEVATO:

- che ai sensi dell'articolo 1 comma 90 della Legge Regionale 11/2008 le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione rilasciate secondo il nuovo regime *vengono ricondotte ad una sola tipologia*, la quale abilita altresì alla somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO



Prov. di CHIETI



Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ufficio Polizia Municipale – Commercio - Tributi

- che, con la sola esclusione delle vecchie autorizzazioni di tipo D non più assimilabili a nessuna delle nuove tipizzazioni, le denominazioni stabilite per il monitoraggio delle attività di somministrazione autorizzate dalla nuova normativa, elencate all' art. 1 c. 91 della Legge Regionale, sono sostanzialmente raggruppabili quale estensione delle vecchie tipologie di cui all'art. 5 della Legge 287/1991;
- che gli atti, prot. com.le nn. 735 e 1063 surrichiamati, sulla scorta delle indicazioni dell'art. 2 della Legge 25/1996, provvedeva alla riprogrammazione della rete degli esercizi attraverso la combinazione del parametro numerico e della classificazione per tipologia, ritenendosi, attraverso l'individuazione di soglie numeriche differenziate per area e per tipologia d'esercizio, di ben ottemperare alle finalità di potenziamento qualitativo e quantitativo della rete;
- che il criterio generale di programmazione individuato all'art. 1 c. 97 della Legge Regionale non contraddice tale impostazione, stabilendo testualmente che *"In considerazione degli obiettivi di programmazione e dei parametri da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l'utilizzo di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi mentre si individuano parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale"*

RITENUTO PERTANTO:

- che i criteri di programmazione contenuti nell'atto definitivo della Provincia di Chieti n. 5343 del 17/04/2004 sono di fatto in linea e compatibili con quelli individuati dalla Legge Regionale, laddove la combinazione del parametro numerico con la zonizzazione territoriale e con la differenziazione per tipologie, risulta coerente nel metodo e nel merito con la finalità della programmazione per obiettivi richiamata all'art. 1 c. 97 della Legge Regionale;
- che una sospensione dell'attività di competenza del Comune di rilascio delle autorizzazioni di che trattasi, insita nella previsione dell'articolo 1 comma 150 della Legge Regionale e considerati anche i tempi necessari per il formale recepimento della nuova normativa e per il relativo adeguamento delle procedure, cagionerebbe, oltre che il ritardo nello sviluppo e potenziamento della rete distributiva dei pubblici esercizi in linea con i bisogni dei consumatori, così come programmato nel 2004, anche grave danno ai diversi operatori che hanno avviato, stipulando i necessari contratti, l'apertura di nuovi esercizi;
- che la programmazione di cui agli atti in premessa possa essere confermata in quanto compatibile con le finalità e la natura dei criteri individuati dalla Legge Regionale, seppure con carattere di eccezionalità e temporaneità motivata dall'urgenza di provvedere a dare continuità all'azione amministrativa del Comune e a non recare eventuale danno alle legittime aspettative degli imprenditori;

Vista la Legge Regionale 16 luglio 2008 n. 11

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D I S P O N E

per quanto in premessa ed ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 11/2008 “Nuove norme in materia di commercio”

1. la conferma della programmazione e dei parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande che di seguito si riepilogano riconducendoli all'unica categoria prevista dalla Legge Regionale 11/2008:

Corso Umberto I° 23 tel. centralino 0873958131 Uff. Sindaco 0873958702 fax 0873951951

Orario apertura al pubblico: lunedì – venerdì: 9,00 / 12,00 martedì 16,00 / 19,00

www.celenzasultrigno.com e-mail: vigili@celenzasultrigno.com / info@celenzasultrigno.com

P.IVA 00248510695

Cod. Fisc. 83000210696

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO



Prov. di CHIETI



Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ufficio Polizia Municipale – Commercio - Tributi

- Capoluogo secondo la delimitazione di cui alla deliberazione di G.M. n. 128/2001: **n. 7 DI CUI N. 5 GIA' OPERANTI;**
 - Restante parte del territorio (zona Commerciale / Artigianale): **n. 9 DI CUI 3 GIA' OPERANTI**
2. di stabilire che il presente provvedimento, rivestendo carattere di eccezionalità e temporaneità motivata dall'urgenza di provvedere a dare continuità all'azione amministrativa del Comune in ordine all'esigenza di tutelare gli interessi dei consumatori e a non recare eventuale danno alle legittime aspettative degli imprenditori, è applicabile sino alla formale adozione di nuova programmazione e comunque entro e non oltre i termini previsti all'art. 1 c. 94 della Legge Regionale 11/2008
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
- Confcommercio: via Santarelli 219 Chieti e-mail:chieti@confcommercio.it
 - Confesercenti: Via Spezioli, 16 Chieti; e-mail:confesercentich@tin.it
 - Federconsumatori: via P.B. Valera 4 Chieti e-mail:chieti@federconsumatori.it
 - Polizia Municipale – Sede
 - Questura di Chieti: Piazza Umberto I, Chieti
 - Comando dei Carabinieri di Celenza sul Trigno
 - Camera di Commercio: P.zza G.B. Vico – Chieti e-mail:info@ch.camcom.it
 - Regione Abruzzo, Direzione Generale Attività Produttive: viale Bovio - Pescara
4. di individuare nell'Ufficio di Polizia Municipale / Commercio / Tributi la struttura organizzativa competente per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento
5. che il presente provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per n.15 giorni consecutivi, è efficace a decorrere dalla data odierna

*Il Sindaco
Dott. Andrea Venosini*